

- b) in caso di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, senza clausola di destinazione obbligatoria :

in base al tasso più basso della restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda per il titolo di esportazione o di fissazione anticipata, purché per il prodotto in causa, tassi differenziati siano validi per tutti i paesi terzi; se del caso, questo tasso è adattato il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione ;

- c) in caso di esportazione con fissazione anticipata della restituzione e con clausola di destinazione obbligatoria :

- in base al tasso della restituzione calcolato a norma della lettera b), qualora tale tasso sia inferiore a quello calcolato a norma della lettera a),
- in base al tasso della restituzione calcolato a norma della lettera a), qualora tale tasso sia inferiore a quello calcolato a norma della lettera b),

purché per il prodotto in causa tassi differenziati siano validi per tutti i paesi terzi il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione e il giorno della presentazione della domanda per il titolo di esportazione o di fissazione anticipata. »

- 2) All'articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. La data di accettazione della dichiarazione di pagamento condiziona :

- a) il tasso della restituzione applicabile, se non è stato fissato in anticipo ;
- b) le eventuali modifiche da apportare al tasso della restituzione, se è stato fissato in anticipo ;
- c) il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per la restituzione. »

- 3) All'articolo 29 :

— il paragrafo 3, secondo comma, è sostituito dal seguente :

« Il tasso applicato è diminuito o maggiorato, secondo il caso, degli eventuali importi compensativi adesione. » ;

— è soppresso il paragrafo 4.

- 4) All'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. In deroga all'articolo 48 del presente regolamento e fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, secondo comma del presente articolo, la restituzione applicabile all'esportazione in causa, ridotta o maggio-

rata dell'importo compensativo adesione, è corretta nel modo seguente, salvo caso di forza maggiore, qualora non vengano rispettati uno o più dei termini fissati dal presente regolamento :

— viene anzitutto ridotta del 15 % se vengono superati uno o più dei termini fissati all'articolo 27, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 5 e all'articolo 32, paragrafo 1 ; la restituzione così ridotta viene inoltre diminuita del 2 % per ogni giorno di superamento dei termini di cui all'articolo 27, paragrafo 5 e all'articolo 28, paragrafo 5 e del 5 % per ogni giorno di superamento del termine di cui all'articolo 32, paragrafo 1 ;

— se i documenti di cui all'articolo 47, paragrafo 2, sono presentati entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine previsto, l'importo della restituzione, quale risulta eventualmente dopo l'applicazione del primo trattino, è diminuito di un importo pari al 15 % della restituzione che sarebbe stata versata se tutti i termini fossero stati rispettati. »

- 5) All'articolo 35, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente :

« L'ultimo giorno del mese è altresì preso in considerazione per determinare il tasso di conversione agricolo in moneta nazionale dell'importo delle restituzioni. »

- 6) All'articolo 40, paragrafo 3, secondo comma, i termini « il tasso di mercato in vigore » sono sostituiti dai termini « il tasso di conversione agricolo in vigore ».

- 7) Sono soppressi gli articoli 24 e l'articolo 31, paragrafo 2.

- 8) Sono soppressi i riferimenti all'« importo compensativo monetario », agli « importi compensativi monetari » e al « coefficiente monetario » di cui, secondo il caso :

— all'articolo 19, paragrafo 2,

— all'articolo 22, paragrafo 2,

— all'articolo 25, paragrafo 2, primo comma,

— all'articolo 27, paragrafo 1,

— all'articolo 28, paragrafo 1 e paragrafo 4, secondo comma,

— all'articolo 31, paragrafo 1,

— all'articolo 33, paragrafo 1,

— all'articolo 38, paragrafo 4, e

— all'articolo 44.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.